



Docenti

Personale Ata

Alunni

Genitori

Albo on line

Sito web

Oggetto: Informativa inerente il versamento delle tasse scolastiche obbligatorie e del contributo volontario di Istituto

Nella certezza che un dialogo trasparente, costruttivo e costante con le famiglie contribuisca al buon funzionamento del nostro Istituto, si rendono note le modalità di versamento delle tasse scolastiche erariali obbligatorie.

Negli Istituti e Scuole di Istruzione secondaria Superiore **le tasse scolastiche da versare direttamente allo Stato sono costituite da:**

- TASSA DI ISCRIZIONE
- TASSA DI FREQUENZA
- TASSA PER ESAMI DI STATO
- TASSA DI RILASCIO DEL DIPLOMA
- TASSA PER ESAMI DI IDONEITÀ E ESAMI INTEGRATIVI

Le tasse scolastiche (versate direttamente all'erario)

La legge prevede che la scuola pubblica sia gratuita fino all'età dell'obbligo. Questo significa che le tasse scolastiche, determinate dal D.P.C.M. del 18 maggio 1990, devono essere pagate **solo** dalle famiglie che iscrivono i propri figli al **quarto e quinto anno** della scuola secondaria di II grado (scuola superiore).

Viene, pertanto, confermato l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali per gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio di istruzione secondaria

superiore. Gli importi delle tasse scolastiche sono determinati dalla tabella E annessa alla legge 28 del febbraio 1986 art. 41 (legge finanziaria 1986) e sono adeguati periodicamente con decreti interministeriali.

Il riepilogo delle tasse attuali è di seguito riportato

Classi	Tassa iscrizione	Tassa frequenza	Tassa esame	Tassa diploma	Tassa esami idoneità/integrativi
1°	Non dovuta	Non dovuta	*****	*****	
2°	Non dovuta	Non dovuta	*****	*****	
3°	Non dovuta	Non dovuta	*****	*****	
4°	Euro 6,04*	Euro 15,13	*****	*****	
5°	Non dovuta	Euro 15,13	Euro 12,09	Euro 15,13	
Tassa idoneità					Euro 12,09
Tassa esami integrativi					
*Si paga solo una volta					

Si ricorda che l'art. 200 del T.U. 297/1994 definisce e regola i casi in cui è ammessa la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche.

L'esonero può essere ammesso per:

- a. meriti scolastici: viene concesso indipendentemente dalle condizioni economiche quando si è conseguito, nello scrutinio finale, una media di voti pari o superiore agli 8/10. Nella media dei voti si computa il voto di condotta;
- b. motivi economici: viene concesso qualora il reddito familiare prodotto nell'anno solare precedente a quello in cui viene chiesto l'esonero, non sia superiore ai limiti fissati annualmente da un'apposita circolare ministeriale. Per sapere se si rientra nelle fasce di esenzione in base al reddito, è sufficiente consultare le tabelle annuali aggiornate al tasso d'inflazione programmato, che il Ministero pubblica annualmente (www.pubblica.istruzione.it cliccando nel riquadro "normative"). Le tabelle riportano i limiti massimi di reddito in base al numero dei componenti del nucleo familiare. Nel caso di studenti lavoratori (corso serale) il reddito da prendere in considerazione sarà quello proprio dello studente, se lavoratore dipendente; in ogni altro caso si terrà conto del reddito complessivo dei familiari obbligati al mantenimento (art. 433 c.c.)
- c. appartenenza a speciali categorie di beneficiari: ovvero gli alunni che rientrano in una delle seguenti categorie:
 - o orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro;
 - o figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro;
 - o ciechi civili.

Inoltre, sono dispensati dal pagamento delle tasse gli studenti stranieri che si iscrivano negli istituti e scuole statali ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a svolgere gli studi in Italia.

Sempre l'art. 200 del T.U. 297/1994 stabilisce che:

- ai fini della dispensa dalle tasse scolastiche è inoltre necessario che il voto in condotta non sia inferiore ad otto decimi;
- l'esonero dalle tasse scolastiche non spetta, in ogni caso, agli alunni ripetenti;
- i benefici previsti per l'esonero dalle tasse scolastiche si perdono per quegli alunni che incorrano nella punizione disciplinare della sospensione superiore a cinque giorni o in punizioni disciplinari più gravi. I benefici stessi sono sospesi per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità.

Nell'ambito delle competenze derivanti dall'attribuzione dell'Autonomia, le scuole hanno assunto personalità giuridica e il Consiglio di Istituto ha la facoltà di determinare annualmente contributi volontari, il cui versamento viene richiesto alle famiglie a titolo di concorso per la copertura di attività e iniziative volte a coprire **le spese necessarie alla salvaguardia di uno standard formativo di alta qualità**, all'ampliamento delle dotazioni accessibili all'utenza e dei servizi offerti alla popolazione scolastica. Queste spese sono dettagliatamente specificate nelle relazioni accompagnatorie del Programma annuale e del Consuntivo, approvate dal Consiglio d'Istituto e dai Revisori dei conti.

Negli ultimi anni il Ministero dell'Istruzione (MIUR) ha assegnato, per il funzionamento didattico e amministrativo delle istituzioni scolastiche, somme standardizzate spesso insufficienti a mantenere alto il livello di qualità della vita scolastica. Senza questo contributo di solidarietà da parte delle famiglie, **non sarebbe possibile, infatti, provvedere ad assicurare incremento stabile della qualità delle attività didattiche e della vita scolastica in genere; basti pensare alla cura necessaria dovuta alle attrezzature presenti nei numerosi laboratori di cui è dotata questa Scuola (informatico, linguistico, laboratorio di fisica, di matematica, laboratorio di modellazione e proto tipizzazione, laboratorio di falegnameria) e alle spese per l'innovazione tecnologica e per l'edilizia scolastica.**

La scuola, in quest'ottica, oltre ad essere un bene pubblico statale, è anche un bene comune della cittadinanza che la fonda, per cui oggi il CONTRIBUTO VOLONTARIO DI SOLIDARIETA' CONSAPEVOLE E RESPONSABILE da parte di chi la Scuola la vive e la ama – di qualsiasi natura esso sia – si configura come un dovere morale che sancisce il senso di appartenenza del cittadino che ha a cuore le sorti del proprio territorio e, dunque, il futuro dei propri figli.

Per l'a. s. 2017/2018 il Consiglio d'Istituto di questo Liceo ha confermato il contributo volontario annuo di **30.00 euro** (Delibera n. 10 del 25/09/2015) destinato a:

- **attività didattiche e attrezzature finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa;**
- **spese per innovazione tecnologica**
- **spese per edilizia scolastica.**

Tale contributo copre anche le spese di assicurazione RC obbligatoria e il costo del libretto delle assenze.

(Legge 2 aprile 2007, n. 40. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese". Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2007 - Supplemento ordinario n. 91).

Le famiglie che hanno più figli iscritti verseranno per l'iscrizione 30,00 euro per il primo figlio, 20,00 euro per i figli successivi al primo.

Il versamento può essere effettuato tramite **C.C.B. IBAN IT70P0538776131000001405374 – BPER – BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA** - (nella causale indicare il nome dell'alunno - la classe che frequenterà – **CONTRIBUTO SCOLASTICO**); in alternativa il contributo volontario potrà essere versato sul **CCP 17991845** intestato a ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "T. CONFALONIERI" CAMPAGNA (SA) (a nome dell'alunno – causale: **CONTRIBUTI SCOLASTICI- la classe che l'alunno frequenterà**)

DETRAZIONI.

In base al decreto Bersani 40/2007, art 13, cc 3-8 – è possibile detrarre le donazioni – letteralmente, “le erogazioni liberali” agli istituti scolastici – nella dichiarazione dei redditi, nella misura del 19%. Di tale versamento deve essere conservata la ricevuta, ed infine, il contributo deve riportare nella causale la seguente dicitura: “EROGAZIONE LIBERALE”, specificando almeno una delle seguenti motivazioni: “Erogazione liberale per L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA”, “Erogazione liberale per PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA”, “Erogazione liberale per PER L’EDILIZIA SCOLASTICA”.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rossella De Luca

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, s .m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)